



COMUNE DI MONTE ROMANO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA n. 7 del 18-06-2020

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 E 49 DEL 19/12/2019 -
RIDEREMINAZIONE TARIFFE TARI 2020 – SCADENZA RATE E AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciotto** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **15:30**, nella Sala Consigliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il MAURIZIO TESTA in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	TESTA MAURIZIO	Presente	7	CIANCALEONI SANTE	Presente
2	GABRIELLI LOREDANA	Presente	8	BUMMA VALERIO	Presente
3	BUZZI UGO	Presente	9	PAPAROZZI ADRIANO	Presente
4	GABRIELLI ELEONORA	Presente	10	GHIGI TIZIANO	Presente
5	PAPAROZZI MARCO	Presente	11	CARLINI VITO	Presente
6	PRIMAVERA UMBERTO	Presente			

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il MAURIZIO TESTA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 E 49 DEL 19/12/2019 - RIDEREMINAZIONE TARIFFE TARI 2020 – SCADENZA RATE E AGEVOLAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 4 Giugno 2020 ad oggetto: Proposta di revisione tariffe, riduzioni e scadenze Tari anno 2020;

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 19.12.2019 , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale è stato approvato il Piano finanziario Tari per l'anno 2020 ;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 19.12.2019 , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO :

- che il Comune si era riservato di provvedere con successivi atti secondo le eventuali indicazioni o proposte di modifica determinate dall'approvazione da parte di Arera;

- a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid 19 si è venuto a creare un quadro estremamente intricato in materia di tariffe e riduzioni Tari;

- da ultimo Arera , con documento n. 189/2020 ha avviato una consultazione all'esito della quale entro la fine di Giugno dovrà adottare un nuovo MTR che i Comuni dovrebbero recepire per l'adozione del Piano finanziario Tari 2020;

- l'Anci ha peraltro richiesto il rinvio del nuovo metodo tariffario Arera al 2022 per consentire di superare la fase emergenziale e far maturare ipotesi legislative più rispondenti ai bisogni del sistema;

RITENUTO, per le motivazioni sopracitate, dover procedere alla revoca delle proprie precedenti deliberazioni n. 48 e n. 49 del 19.12.2019 soprarichiamate;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno utilizzare la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe già in vigore per il 2019, stante il clima di confusione ed incertezza in merito all'elaborazione del Piano Tari e quindi delle tariffe dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell'anno e l'eventuale conguaglio verrà applicato alla bollettazione 2021;

DATO ATTO che l'unica differenza consiste nel fatto che gli studi professionali, in virtù dell'art. 58 quinquies del D.L. n.124/2019, sono a partire dal 2020 inseriti nella categoria 12 anziché nella 11;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

RITENUTO CHE, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo - in forza dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 -delle riduzioni senza distinzione tra parte fissa e parte variabile della tariffa in proporzione ai periodi di chiusura che le varie attività hanno subito forzatamente;

VISTO inoltre il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti, che all'art. 17 comma 2 prevede che il versamento della tassa dovuta per anno solare sia effettuato in due rate aventi scadenza 31 Maggio e 30 Novembre;

RITENUTO che la situazione attuale, che ha portato anche ad un differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe, costituisca valido motivo per la proroga del termine di pagamento della prima rata;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio saranno apportate le opportune modifiche al bilancio di previsione, non essendo ad oggi possibile quantificare con certezza la ricaduta finanziaria di detta manovra alla luce delle emanande disposizioni governative volte a finanziare parte delle eventuali minori entrate e che comunque parte delle riduzioni di cui al presente deliberato potranno essere iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei Settori interessati;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti in data 08.06.2020 verbale n. 9 ;

Presenti n.11, votanti n.11 ;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di revocare le proprie precedenti Deliberazioni n. 48 del 19.12.2019 ad oggetto: Piano finanziario Tari 2020 e n. 49 del 19.12.2019 ad oggetto: Tariffe Tari anno 2020- Determinazioni;

2) di confermare per l'anno 2020 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – vigenti

per l'anno 2019, che di seguito si riepilogano:

A) UtENZE domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,6058	113,91
2 componenti	0,6797	227,83
3 componenti	0,7609	284,78
4 componenti	0,8127	370,22
5 componenti	0,8644	455,66
6 o più componenti	0,8939	526,86

- di prendere atto che , come previsto dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tari, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per le abitazioni tenute a disposizione di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio comunale, si assume come numero degli occupanti quello pari alla media dei nuclei familiari del territorio comunale che per l'anno 2020 è pari a n. 2 componenti.

- Ai locali accessori pertinenziali(cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito) si applica la quota fissa nucleo familiare con n. 1 componente senz'application della quota variabile come previsto dal decreto Ronchi pari a € 0,6058.

- Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

- La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune : riduzione del 20%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %;

B) Utenze non domestiche 14

COMUNI FINO A 5.000 abitanti				
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	----	----	----
2	Campeggi, distributori carburanti	0,7323	2,1090	2,8413
3	Stabilimenti balneari	-	-	
4	Esposizioni, autosaloni	0,4221	1.2186	1,6407
5	Alberghi con ristorante	-	-	
6	Alberghi senza ristorante	-	-	
7	Case di cura e riposo	-	-	
8	Uffici, agenzie studi professionali	0,9390	2,7095	3,6486
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,4566	1,3240	1,7806
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,9476	2,7476	3,6952

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,0338	2,9849	4,0187
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,8615	2,5016	3,3630
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,0252	2,9585	3,9837
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-----	-----	-----
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8615	2,4957	3,3572
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,3161	12,4668	16,7828
17	Bar, caffè, pasticceria	3,2995	9,5258	12,8253
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,9642	5,6768	7,6410
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0590	5,9610	8,0199
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,6686	16,3861	22,0547
21	Discoteche, night club	-----	-----	-----

- di applicare, per l'anno 2020, una riduzione pari al 40% senza distinzione tra parte fissa e parte variabile della tariffa TARI dovuta da quelle categorie che hanno subito la chiusura forzata delle attività di cui al D.P.C.M. del 08.03.2020 e specificatamente per le categorie n. 2 limitatamente al sub palestre - 10-12-13-16-17-20 limitatamente alla vendita di fiori e piante ;

- di prorogare per l'anno 2020 il termine di pagamento della prima rata dal 31 Maggio al 31 Agosto;

- di apportare le dovute variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Dopodichè con voti unanimi favorevoli, resi in separata votazione ed espressi in forma palese per alzata di mano , la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, a norma dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Monte Romano, 18-06-2020

IL RESPONSABILE DELL' SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ROSINA MODANESI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO sulla presente proposta in ordine alla sola contabile tecnica esprime parere **Favorevole**.

Monte Romano, 18-06-2020

IL RESPONSABILE DELL' SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ROSINA MODANESI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO MAURIZIO TESTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Monte Romano, 18-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Monte Romano, 18-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI



COMUNE DI MONTE ROMANO

Provincia di Viterbo

DELIBERA N. 7 del 18-06-2020

**OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 E 49 DEL 19/12/2019 -
RIDEREMINAZIONE TARIFFE TARI 2020 – SCADENZA RATE E AGEVOLAZIONI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line del sito web ufficiale del Comune dal 19-06-2020 al 04-07-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124 del D.Lgs del 18-08-2000 n.267.

Monte Romano, 19-06-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
IOLE VALERI